

**Civile Ord. Sez. 6 Num. 20312 Anno 2022**

**Presidente: FERRO MASSIMO**

**Relatore: PAZZI ALBERTO**

**Data pubblicazione: 23/06/2022**

### **ORDINANZA**

sul ricorso 13848-2021 proposto da:

I.R.C.A.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Fratelli Ruspoli, presso lo studio dell'avvocato FRANCO GLANDARELLI, rappresentata e difesa dall'avvocato SALVATORE CASAMICHELE;

**- ricorrente -**

**contro**

CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SPAZIO BAMBINI A R.L.;

**- intimata -**

avverso il decreto n. 3274/2021 del TRIBUNALE di CATANIA, depositato il 22/4/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4/5/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO PAZZI.

Rilevato che:

1. Il giudice delegato al fallimento della società cooperativa Spazio Bambini a r.l. non ammetteva al passivo della procedura il credito vantato dall'Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione (di seguito I.R.C.A.C.) derivante da un finanziamento concesso alla società fallita.

2. Il Tribunale di Catania non accoglieva l'opposizione promossa da I.R.C.A.C., ritenendo – *“a fronte della mancata produzione sia della prova della stipula del contratto, sia di una rendicontazione completa che giustificchi l'esecuzione e i movimenti avvenuti sul conto appositamente creato, non risultando le fatture che siano state oggetto della cessione, né quelle che siano state adempiute, non essendo allegato, altresì, il piano di ammortamento che doveva dare evidenza degli interessi convenzionali applicati alla fattispecie contrattuale, nonché il calcolo degli interessi di mora domandati”* - che non fosse stata raggiunta la prova né del rapporto contrattuale a monte, né della sua esecuzione.

3. Per la cassazione di questo decreto, pubblicato in data 22 aprile 2021, ha proposto ricorso società cooperativa Spazio Bambini a r.l. prospettando un unico motivo di doglianza.

L'intimato fallimento di società cooperativa Spazio Bambini a r.l. non ha svolto difese.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380-*bis* cod. proc. civ..

Considerato che:

4. Il motivo di ricorso proposto deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 1326 cod. civ., in relazione all'art. 90 l. fall., in quanto il Tribunale ha ritenuto che mancasse la prova della conclusione del contratto e dell'erogazione del finanziamento malgrado all'interno del fascicolo della procedura fossero presenti tutti gli elementi dimostrativi del perfezionamento del contratto.

A corredo dell'istanza di ammissione al passivo erano stati prodotti anche gli estratti conto relativi a ciascuna erogazione.

Tali documenti, presenti nel fascicolo della procedura, erano stati acquisiti nella sfera conoscitiva dell'autorità giudiziaria, sicché il collegio dell'opposizione poteva esaminarli direttamente e senza impedimento alcuno.

5. Il motivo è inammissibile, ai sensi dell'art. 360-*bis*, n. 1, cod. proc. civ..

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 23138/2020) gli atti e i provvedimenti attinenti al procedimento fallimentare, formati dagli organi della procedura o assunti dall'autorità giudiziaria nel progressivo evolversi del fallimento, sono raccolti nel fascicolo di cui all'art. 90 l. fall., norma di portata generale che trova applicazione anche al procedimento di opposizione allo stato passivo; questi atti e provvedimenti rimangono nella disponibilità del giudice delegato e del Tribunale fallimentare, i quali possono attingere al fascicolo della procedura al fine di verificare e prendere in esame le statuizioni adottate nel corso del procedimento concorsuale.

La libera accessibilità al fascicolo della procedura da parte dell'autorità giudiziaria preposta al procedimento ha ad oggetto, quindi, soltanto gli atti e i provvedimenti formati dagli organi della procedura o assunti dall'autorità giudiziaria.

Non è così, invece, per i documenti prodotti a suffragio della domanda di insinuazione al passivo, i quali, pur essendo ora ricompresi nel fascicolo informatico della procedura, devono essere specificamente indicati, a pena di decadenza, all'interno dell'atto di opposizione, a mente dell'art. 99, comma 2, n. 4, l. fall., per poter poi essere utilizzati (cfr., *ex plurimis*, Cass. 25663/2020, Cass. 5570/2018, Cass. 12548/2017, Cass. 12549/2017).

Il Tribunale, nel rilevare che l'opposizione non risultava suffragata da documentazione che dimostrasse la conclusione del contratto e la sua esecuzione, ha perciò correttamente osservato che il ricorrente, non avendo “*espresso l'intento di richiedere l'acquisizione di atti eventualmente allegati al fascicolo della procedura*”, era incorso nella decadenza prevista dall'art. 99, comma 2, n. 4, l. fall..

6. In virtù delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La mancata costituzione in questa sede della procedura intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

#### **P.Q.M.**

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma in data 4 maggio 2022.